



TESTI APPROVATI

Edizione provvisoria

P8_TA-PROV(2019)0361

Azione dell'Unione a seguito della sua adesione all'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'azione dell'Unione a seguito della sua adesione all'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche (COM(2018)0365 – C8-0383/2018 – 2018/0189(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0365),
- visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0383/2018),
- visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 12 dicembre 2018¹,
- visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 20 marzo 2019, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto l'articolo 59 del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per il commercio internazionale, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A8-

¹ GU C 110 del 22.3.2019, pag. 55.

0036/2019),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. prende atto delle tre dichiarazioni della Commissione allegate alla presente risoluzione, la prima e la seconda delle quali saranno pubblicate nella serie L della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea unitamente all'atto legislativo finale;
3. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P8_TC1-COD(2018)0189

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 aprile 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/... del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'azione dell'Unione a seguito della sua adesione all'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche*

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria²,

* IL TESTO NON È ANCORA STATO OGGETTO DI REVISIONE GIURIDICO-LINGUISTICA.

¹ GU C 110 del 22.3.2019, pag. 55.

² Posizione del Parlamento europeo del 16 aprile 2019.

considerando quanto segue:

- (1) Per poter esercitare pienamente la sua competenza esclusiva in materia di politica commerciale comune, **e nel pieno rispetto degli impegni assunti nel quadro dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS) dell'Organizzazione mondiale del commercio**, l'Unione diventerà parte contraente dell'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche ("l'atto di Ginevra")¹ a norma della decisione (UE).../... del Consiglio², **e autorizza nel contempo anche gli Stati membri a ratificare o ad aderire nell'interesse dell'Unione**. Le parti contraenti dell'atto di Ginevra sono membri di un'Unione particolare creata dall'accordo di Lisbona per la protezione e la registrazione internazionale delle denominazioni di origine³ ("Unione particolare"). Conformemente all'articolo 4 della decisione (UE).../..., nell'ambito dell'Unione particolare **per quanto attiene all'atto di Ginevra**, l'Unione **e gli Stati membri che hanno ratificato o aderito** devono essere rappresentati dalla Commissione.

¹ http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/en/lisbon/trt_lisbon_009en.pdf.

² GU L [...] del [...], pag. [...].

³ http://www.wipo.int/export/sites/www/lisbon/en/legal_texts/lisbon_agreement.pdf.

- (2) È opportuno stabilire norme che consentano all'Unione di esercitare i diritti e *adempire agli obblighi nell'ambito dell'atto di Ginevra spettanti all'Unione e agli Stati membri che lo ratificano o vi aderiscono*.
- (3) L'atto di Ginevra protegge le denominazioni di origine *e le indicazioni geografiche quali definite nei regolamenti (CE) n. 110/2008¹, (UE) n. 1151/2012², (UE) n. 1308/2013³ e (UE) n. 251/2014⁴* del Parlamento europeo e del Consiglio , nel prosieguo congiuntamente denominate "indicazioni geografiche".

¹ *Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16).*

² *Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).*

³ *Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).*

⁴ *Regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 14).*

- (4) In seguito all'adesione dell'Unione all'atto di Ginevra, *e successivamente a intervalli regolari*, la Commissione dovrebbe ■ presentare all'Ufficio internazionale dell'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale ("l'Ufficio internazionale") *domande per la registrazione internazionale* nel registro di tale Ufficio ("il registro internazionale") ■ di indicazioni geografiche originarie del territorio dell'Unione e ivi protette. *Tali domande dovrebbero essere basate su notifiche presentate dagli Stati membri di propria iniziativa o su richiesta di una persona fisica o giuridica, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, punto ii), dell'atto di Ginevra, oppure di un beneficiario quale definito all'articolo 1, punto xvii), del medesimo atto. Quando stabiliscono tali notifiche, gli Stati membri dovrebbero considerare l'interesse economico della protezione internazionale delle indicazioni geografiche interessate e tener conto in particolare del valore di produzione e del valore di esportazione, della protezione nell'ambito di altri accordi nonché degli usi impropri effettivi o potenziali nei paesi terzi in questione.*

- (5) *L'aggiunta di indicazioni geografiche al registro internazionale dovrebbe perseguire l'obiettivo di fornire prodotti di qualità, concorrenza leale e protezione dei consumatori. Pur avendo un significativo valore culturale ed economico, l'aggiunta di indicazioni geografiche dovrebbe essere valutata rispetto al valore creato per le comunità locali, al fine di sostenere lo sviluppo rurale e promuovere nuove opportunità di lavoro nella produzione, nella trasformazione e in altri servizi correlati.*
- (6) *La Commissione dovrebbe avvalersi dei meccanismi esistenti di consultazione periodica degli Stati membri, delle associazioni di categoria e dei produttori europei per instaurare un dialogo permanente con i portatori di interesse.*
- (7) È opportuno fissare procedure adeguate per consentire alla Commissione di valutare le indicazioni geografiche originarie delle parti contraenti dell'atto di Ginevra che non sono Stati membri ("parti terze contraenti") e iscritte nel registro internazionale, al fine di predisporre una procedura per decidere in merito alla protezione nell'Unione e, se del caso, per *invalidare* tale protezione.

- (8) L'applicazione, da parte dell'Unione, della protezione delle indicazioni geografiche originarie di parti terze contraenti e iscritte nel registro internazionale dovrebbe avvenire in conformità del capo III dell'atto di Ginevra, e in particolare del suo articolo 14, che impone a ciascuna parte contraente di mettere a disposizione mezzi di ricorso giuridici efficaci per la protezione delle indicazioni geografiche registrate e dispone che un'autorità pubblica o qualsiasi parte interessata, che si tratti di una persona fisica o di un'entità giuridica, pubblica o privata, in funzione del proprio ordinamento giuridico e delle prassi vigenti, possa avviare procedimenti giudiziari per garantire tale protezione. Al fine di garantire che parallelamente alle indicazioni geografiche siano protetti anche i marchi commerciali **nazionali, regionale e dell'Unione**, tenuto conto della salvaguardia dei diritti dei marchi preesistenti di cui all'articolo 13, paragrafo 1, dell'atto di Ginevra, è opportuno tutelare la coesistenza di marchi preesistenti e indicazioni geografiche iscritte nel registro internazionale che godono di protezione o che sono utilizzati nell'Unione.
- (9) ***Data la competenza esclusiva dell'Unione, gli Stati membri che non sono già parti contraenti dell'accordo di Lisbona del 1958, quale riveduto a Stoccolma il 14 luglio 1967 e modificato il 28 settembre 1979 ("l'accordo di Lisbona"), non dovrebbero ratificare o aderire al suddetto accordo.***

- (10) *Gli Stati membri che sono già parti contraenti dell'accordo di Lisbona possono restare tali, in particolare per garantire la continuità dei diritti concessi e il rispetto degli obblighi nell'ambito del suddetto accordo. Tuttavia, essi dovrebbero agire esclusivamente nell'interesse dell'Unione e nel pieno rispetto della competenza esclusiva dell'Unione. Tali Stati membri dovrebbero pertanto esercitare i loro diritti e adempiere ai loro obblighi nell'ambito dell'accordo di Lisbona in piena conformità dell'autorizzazione concessa dall'Unione secondo le disposizioni di cui al presente regolamento. Al fine di rispettare il sistema di protezione uniforme delle indicazioni geografiche istituito nell'Unione per quanto riguarda i prodotti agricoli e per rafforzare ulteriormente l'armonizzazione nel mercato unico, è opportuno che tali Stati membri non registrino, nell'ambito dell'accordo di Lisbona, nessuna nuova denominazione di origine di prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 110/2008, del regolamento (UE) n. 1151/2012, del regolamento (UE) 1308/2013 o del regolamento (UE) n. 251/2014.*
- (11) *I suddetti Stati membri hanno registrato denominazioni di origine nell'ambito dell'accordo di Lisbona. È opportuno prevedere regimi transitori per garantire la continuità della protezione, fatti salvi i requisiti previsti da detto accordo, dall'atto di Ginevra e dall'acquis dell'Unione.*

- (12) *I suddetti Stati membri* hanno accettato la protezione delle *denominazioni di origine* delle parti terze contraenti. Per consentire a tali Stati membri di adempiere agli obblighi internazionali da essi assunti precedentemente all'adesione dell'Unione all'atto di Ginevra, è opportuno prevedere un regime transitorio che produca effetti solo a livello nazionale e non incida sugli scambi intraunionali o internazionali.
- (13) Appare equo che le tasse da versare nell'ambito dell'atto di Ginevra e del regolamento di esecuzione comune per la presentazione all'Ufficio internazionale di una domanda di registrazione internazionale di un'indicazione geografica, nonché le tasse da versare per altre iscrizioni nel registro internazionale e per la fornitura di estratti, attestati o altre informazioni relative al contenuto di tale registrazione internazionale siano a carico dello Stato membro di cui l'indicazione geografica è originaria, *di una persona fisica o giuridica di cui all'articolo 5, paragrafo 2, punto ii), dell'atto di Ginevra o di un beneficiario, quale definito all'articolo 1, punto xvii) del medesimo atto. Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di chiedere alla persona fisica o giuridica o al beneficiario di farsi carico in tutto o in parte delle tasse.*

- (14) Al fine di coprire eventuali carenze in relazione al bilancio di funzionamento dell'Unione particolare, l'Unione dovrebbe essere in grado di fornire un contributo speciale, entro i limiti delle risorse a tal fine disponibili nel suo bilancio annuale, *secondo quanto deciso dell'Assemblea dell'Unione particolare conformemente all'articolo 24, paragrafo 4, dell'atto di Ginevra, dato il valore economico e culturale della protezione delle indicazioni geografiche.*

(15) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione dell'appartenenza dell'UE all'Unione particolare, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione per stabilire un elenco di indicazioni geografiche per le quali presentare una domanda di registrazione internazionale presso l'Ufficio internazionale al momento dell'adesione all'atto di Ginevra, per presentare successivamente la domanda di registrazione internazionale di un'indicazione geografica presso l'Ufficio internazionale, per respingere un'opposizione, per decidere circa la concessione o meno della protezione di un'indicazione geografica iscritta nel registro internazionale, **per revocare il rifiuto degli effetti di una registrazione internazionale, per chiedere l'annullamento di una registrazione internazionale, per notificare l'invalidazione della** protezione nell'Unione di un'indicazione geografica iscritta nel registro internazionale **nonché per autorizzare lo Stato membro ad apportare le eventuali modifiche necessarie e informare l'Ufficio internazionale circa la denominazione di origine di un prodotto protetto ai sensi di uno dei regolamenti di cui all'articolo 1.** Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio¹.

¹ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(16) *È importante fare in modo che la Commissione monitori e valuti nel tempo la partecipazione dell'Unione all'atto. Ai fini di tale valutazione, la Commissione dovrebbe tra l'altro prendere in considerazione il numero di indicazioni geografiche protette e registrate ai sensi del diritto dell'Unione che sono oggetto di domande per la registrazione internazionale, i casi in cui la protezione è stata rifiutata da parti terze contraenti, l'evoluzione del numero dei paesi terzi partecipanti all'atto di Ginevra e le azioni intraprese dalla Commissione per aumentare tale numero, l'impatto dello stato attuale dell'acquis dell'UE in materia di indicazioni geografiche in relazione alla capacità dell'atto di Ginevra di attirare paesi terzi nonché il numero e il tipo di indicazioni geografiche originarie delle parti contraenti dei paesi terzi e che sono state respinte dalla Commissione,*

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme *e procedure* relative *alle azioni* dell'Unione in seguito alla sua adesione all'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche ("l'atto di Ginevra").

Ai fini del presente regolamento, le "denominazioni di origine" *e le "indicazioni geografiche"*, quali definite *dal regolamento (CE) n. 110/2008*, dal regolamento (UE) n. 1151/2012, dal regolamento (UE) n. 1308/2013 *e dal regolamento (UE) n. 251/2014*, sono in appresso congiuntamente denominate "indicazioni geografiche".

Articolo 2

Registrazione internazionale delle indicazioni geografiche ■

1. In seguito all'adesione dell'Unione all'atto di Ginevra, e successivamente a intervalli regolari, la Commissione, *in quanto autorità competente*, presenta all'Ufficio internazionale dell'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale ("l'Ufficio internazionale") le domande per la registrazione internazionale di indicazioni geografiche protette e registrate nell'ambito del diritto dell'Unione e relative a prodotti originari dell'Unione a norma dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, dell'atto di Ginevra.

2. A tal fine gli Stati membri possono chiedere alla Commissione di iscrivere nel registro internazionale le indicazioni geografiche originarie dei rispettivi territori che sono protette e registrate ai sensi del diritto dell'Unione. Tali richieste possono basarsi su:

a) una richiesta di una persona fisica o giuridica, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, punto ii), dell'atto di Ginevra, o di un beneficiario quale definito all'articolo 1, punto xvii), del medesimo atto, oppure

b) un'iniziativa propria.

3. Sulla base di tali richieste, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono l'elenco delle indicazioni geografiche di cui al paragrafo 1, conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 2

I

Articolo 3

Annullamento di un'indicazione geografica originaria di uno Stato membro dell'Unione iscritta nel registro internazionale

1. La Commissione adotta un atto di esecuzione per chiedere l'annullamento, nel registro internazionale, della registrazione di un'indicazione geografica originaria di uno Stato membro dell'Unione:

- a) se l'indicazione geografica in questione non è più protetta nell'Unione,
oppure*
- b) su richiesta dello Stato membro originario dell'indicazione geografica, sulla base di:*
 - (i) una richiesta di una persona fisica o giuridica, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, punto ii), dell'atto di Ginevra, o di un beneficiario quale definito all'articolo 1, punto xvii), del medesimo atto, oppure*
 - (ii) un'iniziativa propria.*

2. *L'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 2.*
3. *La Commissione notifica senza indugio la richiesta di annullamento all'ufficio internazionale.*

Articolo 4

Pubblicazione delle indicazioni geografiche di paesi terzi iscritte nel registro internazionale

1. *La Commissione pubblica le registrazioni internazionali notificate dall'Ufficio internazionale a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, dell'atto di Ginevra relative alle indicazioni geografiche iscritte nel registro internazionale e per le quali la parte contraente di origine, quale definita all'articolo 1, punto xv), dell'atto di Ginevra, non è uno Stato membro, a condizione che la pubblicazione si riferisca a un prodotto per il quale è prevista una protezione delle indicazioni geografiche a livello dell'Unione.*
2. *La registrazione internazionale, con menzione del tipo di prodotto e del paese di origine, è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C.*

Articolo 5

Valutazione delle indicazioni geografiche di paesi terzi
iscritte nel registro internazionale

1. La Commissione **pubblica le registrazioni internazionali** notificate dall'Ufficio internazionale a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, dell'atto di Ginevra relative alle indicazioni geografiche iscritte nel registro internazionale e per le quali la parte contraente di origine, quale definita all'articolo 1, punto xv), dell'atto di Ginevra, non è uno Stato membro, al fine di stabilire se contengono gli elementi obbligatori di cui alla norma 5(2) del regolamento di esecuzione comune nell'ambito dell'accordo di Lisbona e dell'atto di Ginevra (il "regolamento di esecuzione comune")¹ e le indicazioni dettagliate concernenti la qualità, la reputazione o le caratteristiche di cui alla norma 5(3) del regolamento **di esecuzione comune**, nonché di valutare se la pubblicazione si riferisce a un prodotto per il quale è prevista una protezione delle indicazioni geografiche **a livello** dell'Unione.

¹ Regolamento di esecuzione comune nell'ambito dell'accordo di Lisbona e dell'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona quale adottato dall'assemblea dell'Unione di Lisbona l'11 ottobre 2017, http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=376416, Doc. WIPO A/57/11 dell'11 ottobre 2017.

2. Il termine per effettuare tale valutazione non deve essere superiore a quattro mesi *dalla data di iscrizione dell'indicazione geografica nel registro internazionale* e non deve includere la valutazione di altre disposizioni specifiche dell'Unione relative all'immissione dei prodotti sul mercato e, in particolare, alle norme sanitarie e fitosanitarie, alle norme di commercializzazione e all'etichettatura dei prodotti alimentari.



Articolo 6

Procedura di opposizione per le indicazioni geografiche di paesi terzi iscritte nel registro internazionale

1. Entro *quattro* mesi dalla data di pubblicazione del nome dell'indicazione geografica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a norma dell'articolo 4, le autorità di uno Stato membro o di un paese terzo diverso dalla parte contraente di origine, o una persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita nell'Unione o in un paese terzo diverso dalla parte contraente di origine, possono presentare opposizione alla Commissione in una delle lingue ufficiali dell'Unione.

2. Tale opposizione, *relativa a un'indicazione geografica pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a norma dell'articolo 4*, è ammissibile solo se è presentata entro il termine di cui al paragrafo 1 e se fondata su uno o più dei seguenti *motivi*:

- a) l'indicazione geografica iscritta nel registro internazionale è in conflitto con il nome di una varietà vegetale o di una razza animale e può indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto;
- b) l'indicazione geografica iscritta nel registro internazionale è interamente o parzialmente omonima di un'indicazione geografica già protetta nell'Unione e che non esiste sufficiente distinzione nella pratica tra le condizioni di uso e di presentazione locali e tradizionali dell'indicazione geografica proposta per la protezione e dell'indicazione geografica già protetta nell'Unione, tenuto conto dell'esigenza di garantire un trattamento equo dei produttori interessati e di non indurre in errore i consumatori;

- c) la protezione nell'Unione dell'indicazione geografica iscritta nel registro internazionale violerebbe il diritto di un marchio commerciale preesistente **a livello nazionale, regionale o dell'Unione**;
- d) la protezione nell'Unione dell'indicazione geografica proposta pregiudicherebbe l'uso di una denominazione totalmente o parzialmente omonima o la natura esclusiva di un marchio commerciale a **livello nazionale, regionale o dell'Unione** o **l'esistenza** di prodotti immessi legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione del nome dell'indicazione geografica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a norma dell'articolo 4;
- e) l'indicazione geografica iscritta nel registro internazionale si riferisce a un prodotto per il quale la protezione delle indicazioni geografiche **a livello dell'Unione** non è **■** prevista;
- f) la denominazione di cui è chiesta la registrazione è un termine generico nel territorio dell'Unione;

g) le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punti i) e ii), dell'atto di Ginevra non sono soddisfatte;

h) l'indicazione geografica iscritta nel registro internazionale è una denominazione omonima che induce erroneamente il consumatore a pensare che i prodotti siano originari di un altro territorio, anche se è esatta per quanto attiene al territorio, alla regione o alla località di cui è originario il prodotto in questione.

3. I motivi di opposizione di cui al paragrafo 2 sono valutati dalla Commissione in relazione al territorio dell'Unione o a una parte di esso.

Articolo 7

Decisione relativa alla protezione nell'Unione di indicazioni geografiche di paesi terzi iscritte nel registro internazionale

1. Se, sulla base della valutazione effettuata a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, le condizioni ivi previste non sono soddisfatte e se non pervengono opposizioni, o se le opposizioni pervenute sono irricevibili, la Commissione respinge se del caso le opposizioni irricevibili e decide di concedere la protezione dell'indicazione geografica mediante un atto di esecuzione adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

2. *Se, sulla base della valutazione effettuata a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, le condizioni ivi previste non sono soddisfatte o* perviene un'opposizione ricevibile di cui all'articolo 6, paragrafo 2, la Commissione decide se concedere o no la protezione di un'indicazione geografica iscritta nel registro internazionale mediante un atto di esecuzione adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 2. Per quanto riguarda le indicazioni geografiche relative a prodotti che non rientrano nell'ambito di competenza dei comitati di cui all'articolo 15, paragrafo 1, la decisione è adottata dalla Commissione■ .

3. La decisione di concedere la protezione a un'indicazione geografica conformemente ai paragrafi 1 o 2 definisce l'ambito di applicazione della protezione concessa e può includere condizioni che siano compatibili con l'atto di Ginevra, in particolare la concessione di un periodo di transizione definito secondo quanto specificato dall'articolo 17 dell'atto di Ginevra e dalla regola 14 del regolamento di esecuzione comune.

4. Conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, dell'atto di Ginevra, la Commissione notifica all'Ufficio internazionale il rifiuto degli effetti della registrazione internazionale in questione sul territorio dell'Unione entro un anno dal ricevimento della notifica della registrazione internazionale a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, dell'atto di Ginevra, *oppure entro due anni nei casi di cui all'articolo 5, primo comma, della decisione (UE)/.... del Consiglio*¹⁺.

5. *Di propria iniziativa o su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro, di un paese terzo o di una persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, la Commissione può adottare, conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 2, un atto di esecuzione con cui revoca, interamente o parzialmente, un rifiuto in precedenza notificato all'Ufficio internazionale. La Commissione notifica senza indugio tale revoca all'Ufficio internazionale.*

¹ *Decisione (UE) .../... del Consiglio relativa all'adesione dell'Unione europea all'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche (GU L ..., ..., pag. ...).*

⁺ *GU: inserire il numero della decisione contenuta nel documento ST 6929/19 e inserire il numero, la data, il titolo e i riferimenti GU di tale decisione nella nota a piè pagina.*

Articolo 8

Uso delle indicazioni geografiche

1. Gli atti di esecuzione adottati dalla Commissione a norma dell'articolo 7 si applicano fatte salve altre disposizioni specifiche dell'Unione relative all'immissione di prodotti sul mercato e, in particolare, all'organizzazione comune dei mercati agricoli, alle norme sanitarie e fitosanitarie e all'etichettatura degli alimenti. ■

2. Fatto salvo il paragrafo 1, le indicazioni geografiche protette a norma del presente regolamento possono essere utilizzate da qualsiasi operatore che commercializzi un prodotto conformemente alla registrazione internazionale.

Articolo 9

Invalidazione degli effetti nell'Unione di un'indicazione geografica di un paese terzo iscritta nel registro internazionale

1. Di propria iniziativa o su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro, di un paese terzo o di una persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, la Commissione può adottare atti di esecuzione per ***l'invalidazione, totale o parziale, degli effetti*** della protezione nell'Unione di un'indicazione geografica iscritta nel registro internazionale in una o più delle seguenti circostanze:

- a) l'indicazione geografica non è più protetta nella parte contraente di origine;
- b) l'indicazione geografica non è più iscritta nel registro internazionale;
- c) la conformità con gli elementi obbligatori di cui alla norma 5(2) del regolamento di esecuzione comune o con le informazioni dettagliate relative alla qualità, alla reputazione o alle caratteristiche di cui alla norma 5(3) del suddetto regolamento non è più garantita.

2. Gli atti di esecuzione di cui al **▀** *paragrafo 1* sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 2, *e solo dopo aver concesso alle persone fisiche o giuridiche di cui all'articolo 5, paragrafo 2, punto ii), dell'atto di Ginevra, o ai beneficiari, quali definiti all'articolo 1, punto xvii), del medesimo atto, la possibilità di far valere i propri diritti.*

3. *Solo se l'invalidazione non è più suscettibile di ricorso, la* Commissione notifica senza indugio all'Ufficio internazionale la declaratoria di inefficacia sul territorio dell'Unione della registrazione internazionale dell'indicazione geografica **▀** a norma del *paragrafo 1, lettere a) o c).*

Articolo 10

Relazione con i marchi commerciali

1. La protezione di un'indicazione geografica non pregiudica la validità di un marchio commerciale preesistente *a livello nazionale, regionale o dell'Unione* depositato o registrato in buona fede o acquisito con l'uso in buona fede sul territorio di *uno Stato membro, di un'unione regionale di Stati membri o* dell'Unione.

2. Un'indicazione geografica iscritta nel registro internazionale non è protetta sul territorio dell'Unione se, tenuto conto della reputazione di un marchio, della notorietà e della durata di utilizzazione del medesimo, la protezione della suddetta indicazione geografica sul territorio dell'Unione sarebbe tale da indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del prodotto.

3. Fatto salvo il paragrafo 2, un marchio ■ che sia stato depositato, registrato o, *ove previsto dalla legislazione nazionale*, acquisito con l'uso in buona fede *nel territorio di uno Stato membro, di un'unione regionale di Stati membri o dell'Unione, anteriormente alla data in cui l'Ufficio internazionale ha notificato alla Commissione la pubblicazione della registrazione internazionale dell'indicazione geografica*, il cui uso violerebbe la protezione *dell'indicazione geografica*, può continuare a essere utilizzato e rinnovato per il prodotto in questione nonostante la protezione *dell'indicazione geografica* purché non sussistano motivi di nullità o di decadenza ai sensi del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ o della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio². In tali casi l'uso dell'indicazione geografica è consentito, così come quello del marchio in questione.

¹ Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (GU L 154 del 16.6.2017, pag. 1).

² *Direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU L 336 del 23.12.2015, pag. 1).*

Articolo 11

Disposizioni transitorie per le denominazioni di origine originarie degli Stati membri dell'UE già registrate nell'ambito dell'accordo di Lisbona

1. Per ciascuna denominazione di origine di un prodotto protetto ai sensi di uno dei regolamenti di cui all'articolo 1, originario di uno Stato membro che è parte contraente dell'accordo di Lisbona, lo Stato membro interessato decide di:

a) chiedere la registrazione internazionale della denominazione di origine in questione nell'ambito dell'atto di Ginevra, se lo Stato membro interessato ha ratificato o aderito all'atto di Ginevra conformemente all'autorizzazione di cui all'articolo 3 della decisione (UE)/...⁺, oppure

b) chiedere l'annullamento della registrazione della denominazione di origine nel registro internazionale.

⁺ *GU: inserire nel testo il numero della decisione della decisione di cui al documento ST 6929/19.*

Lo Stato membro interessato agisce sulla base di:

- a) una richiesta di una persona fisica o giuridica, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, punto ii), dell'atto di Ginevra, o di un beneficiario quale definito all'articolo 1, punto xvii), del medesimo, oppure*
- b) un'iniziativa propria.*

Lo Stato membro interessato notifica alla Commissione la decisione di cui al primo comma entro tre giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Nei casi di cui al primo comma, lettera a), lo Stato membro interessato, di concerto con la Commissione, verifica presso l'Ufficio internazionale eventuali modifiche effettuate in conformità della norma 7(4) del regolamento di esecuzione comune ai fini della registrazione nell'ambito dell'atto di Ginevra.

La Commissione autorizza lo Stato membro ad apportare le modifiche necessarie e a notificare l'Ufficio internazionale, mediante un atto di esecuzione adottato conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

2. Per ciascuna denominazione di origine di un prodotto che rientra nell'ambito di applicazione di uno dei regolamenti di cui all'articolo 1 del presente regolamento ma che non è protetto da alcuno di tali regolamenti e che è originario di uno Stato membro parte contraente dell'accordo di Lisbona, lo Stato membro interessato:

- a) chiede la registrazione ai sensi del regolamento pertinente, oppure**
- b) chiede l'annullamento della registrazione della denominazione di origine nel registro internazionale.**

Gli Stati membri interessati decidono sulla base di:

- a) una richiesta di una persona fisica o giuridica, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, punto ii), dell'atto di Ginevra, o di un beneficiario quale definito all'articolo 1, punto xvii), del medesimo atto, oppure**
- b) un'iniziativa propria.**

Gli Stati membri interessati notificano alla Commissione la decisione di cui al primo comma, e presentano la relativa richiesta, entro tre giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Nei casi di cui al primo comma, lettera a), se ha ratificato o aderito all'atto di Ginevra conformemente all'autorizzazione di cui all'articolo 3 della decisione (UE)/+⁺, lo Stato membro interessato chiede la registrazione internazionale della denominazione di origine in questione nell'ambito dell'atto di Ginevra, entro un anno dalla data di registrazione dell'indicazione geografica a norma del regolamento pertinente. Si applicano il quarto e quinto comma del paragrafo 1.

In caso di rifiuto della registrazione ai sensi del regolamento pertinente, una volta esperite tutte le vie di ricorso amministrativo e giudiziario, o se la richiesta di registrazione in virtù dell'atto di Ginevra non è stata presentata in conformità del quarto comma del presente paragrafo, lo Stato membro interessato chiede senza indugio al registro internazionale l'annullamento della registrazione dell'indicazione geografica in questione.

⁺ *GU: inserire nel testo il numero della decisione della decisione di cui al documento ST 6929/19.*

3. Per le denominazioni di origine di prodotti che non rientrano nell'ambito di applicazione di uno dei regolamenti di cui all'articolo 1, per i quali non è prevista una protezione delle indicazioni geografiche a livello dell'Unione, uno Stato membro già parte contraente dell'accordo di Lisbona può mantenere le eventuali registrazioni esistenti nel registro internazionale.

Detto Stato membro può inoltre presentare ulteriori domande per l'iscrizione, nel registro internazionale, di denominazioni di origine di questo tipo originarie del suo territorio, in virtù dell'accordo di Lisbona, purché sussistano le seguenti condizioni:

a) lo Stato membro interessato ha notificato alla Commissione il progetto di domanda di registrazione della denominazione di origine. La notifica contiene elementi che dimostrano che la domanda soddisfa i requisiti per l'iscrizione di cui all'accordo di Lisbona; e

b) la Commissione non ha reso alcun parere negativo nei due mesi successivi alla notifica. Un parere negativo può essere reso solo previa consultazione con lo Stato membro interessato e in casi eccezionali e debitamente giustificati quando gli elementi di cui alla lettera a) non siano sufficienti a dimostrare il rispetto dei requisiti per la registrazione di cui all'accordo di Lisbona, oppure se la registrazione avrebbe un impatto negativo sulla politica commerciale dell'Unione.

Qualora chiedo ulteriori informazioni in relazione a una notifica presentata conformemente alla lettera a), la Commissione dispone di un mese di tempo dal ricevimento delle informazioni richieste per procedere.

La Commissione informa immediatamente gli altri Stati membri di eventuali notifiche presentate conformemente alla lettera a).

Articolo 12

Protezione transitoria *per le denominazioni di origine originarie di un paese terzo registrate nell'ambito dell'accordo di Lisbona*

1. Gli Stati membri che erano *parti contraenti dell'accordo di Lisbona* prima dell'adesione dell'Unione all'atto di Ginevra possono *continuare a proteggere le denominazioni di origine originarie* di un paese terzo *che è parte contraente dell'accordo di Lisbona*, ■ per mezzo di un sistema di protezione nazionale, con effetto a decorrere dalla data in cui l'Unione diventa parte contraente dell'atto di Ginevra, per quanto riguarda le *denominazioni di origine* registrate a tale data nell'ambito dell'*accordo di Lisbona*.

2. Tale *protezione nell'ambito di un sistema* di protezione nazionale:

a) *è superata dalla protezione del sistema di protezione dell'UE per una data denominazione di origine, se la protezione è concessa a norma della decisione di cui all'articolo 7 del presente regolamento, previa adesione all'atto di Ginevra da parte del paese terzo interessato, a condizione che la protezione concessa a norma di una decisione di cui all'articolo 7 del presente regolamento garantisca la continuità della protezione della denominazione di origine corrispondente nel rispettivo Stato membro;*

b) cessa di avere effetto per una data denominazione di origine il giorno in cui vengono meno gli effetti della registrazione internazionale.

3. Qualora una denominazione *di origine originaria* di un paese terzo non sia registrata a norma del presente regolamento, *o se la protezione nazionale non è superata conformemente al paragrafo 2, lettera a)*, le conseguenze ■ di *tale* protezione nazionale sono responsabilità esclusiva dello Stato membro interessato.

4. Le misure adottate dagli Stati membri a norma del paragrafo 1 hanno efficacia solo a livello nazionale e non incidono in alcun modo sugli scambi intraunionali o internazionali.

5. *Gli Stati membri di cui al paragrafo 1 trasmettono ogni eventuale notifica nell'ambito dell'accordo di Lisbona da parte dell'Ufficio internazionale alla Commissione, la quale provvede a sua volta a inoltrarla a tutti gli altri Stati membri.*

6. *Gli Stati membri di cui al paragrafo 1 dichiarano all'Ufficio internazionale di non essere in grado di garantire la protezione nazionale di una denominazione di origine di un prodotto, che rientra nell'ambito di applicazione di uno dei regolamenti di cui all'articolo 1, che è stata registrata e notificata loro ai sensi dell'accordo di Lisbona, a decorrere dalla data in cui l'Unione diventa parte contraente dell'atto di Ginevra.*

Articolo 13

Tasse

Le tasse dovute a norma dell'articolo 7 dell'atto di Ginevra, come specificato nel regolamento di esecuzione comune, **■** sono a carico dello Stato membro di cui l'indicazione geografica è originaria, *o di una persona fisica o giuridica di cui all'articolo 5, paragrafo 2, punto ii), dell'atto di Ginevra o di un beneficiario quale definito all'articolo 1, punto xvii), del medesimo atto. Gli Stati membri possono chiedere alla persona fisica o giuridica o al beneficiario di farsi carico in tutto o in parte delle tasse.*

■

Articolo 14

Contributo finanziario speciale

Se le entrate provenienti dall'Unione particolare sono ricavate conformemente all'articolo 24, paragrafo 2, punto v), dell'atto di Ginevra, l'Unione può versare un contributo speciale nei limiti delle risorse a tal fine disponibili nel bilancio annuale dell'Unione.

Articolo 15

Procedura di comitato

I. La Commissione è assistita dai seguenti comitati ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 con riguardo ai prodotti di seguito elencati:

- a) per i prodotti del settore vitivinicolo che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 92, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, dal comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli istituito dall'articolo 229 del medesimo regolamento;
- b) per i prodotti vitivinicoli aromatizzati quali definiti all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 251/2014, ■ dal comitato per i prodotti vitivinicoli aromatizzati istituito dall'articolo 34 del medesimo regolamento;

c) per le bevande spiritose quali definite all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 110/2008, ■ dal comitato per le bevande spiritose istituito dall'articolo 25 del medesimo regolamento;

d) per i prodotti agricoli e alimentari che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, dal comitato per la politica di qualità dei prodotti agricoli istituito dall'articolo 57 del medesimo regolamento.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 16

Monitoraggio e relazioni

Entro ... [due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione valuta la partecipazione dell'Unione all'atto di Ginevra e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle principali conclusioni. La valutazione si basa, tra l'altro, sui seguenti aspetti:

- a) il numero di indicazioni geografiche protette e registrate ai sensi del diritto dell'Unione che sono oggetto di domande di registrazione internazionale e i casi in cui la protezione è stata rifiutata dalla parti contraenti;*
- b) l'evoluzione del numero di paesi terzi partecipanti all'atto di Ginevra e le azioni intraprese dalla Commissione per aumentare tale numero, nonché l'impatto dello stato attuale dell'acquis dell'UE in materia di indicazioni geografiche sulla capacità dell'atto di Ginevra di attirare paesi terzi, e*
- c) il numero e il tipo di indicazioni geografiche originarie di paesi terzi che sono state respinte dall'Unione.*

Articolo 17
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il *ventesimo* giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente

Dichiarazione della Commissione sulla possibile estensione della protezione delle indicazioni geografiche dell'UE ai prodotti non agricoli

La Commissione prende atto della risoluzione del Parlamento europeo del 6 ottobre 2015 sulla possibile estensione della protezione delle indicazioni geografiche dell'UE ai prodotti non agricoli.

Nel novembre 2018 la Commissione ha avviato uno studio volto a ottenere prove economiche e giuridiche supplementari sulla protezione delle indicazioni geografiche di prodotti non agricoli nel mercato unico, a complemento di uno studio del 2013, e a raccogliere ulteriori dati su aspetti quali la competitività, la concorrenza sleale, la contraffazione, la percezione dei consumatori, il rapporto costi/benefici, nonché sull'efficacia dei modelli di protezione delle indicazioni geografiche non agricole alla luce del principio di proporzionalità.

Conformemente ai principi di una migliore regolamentazione e agli impegni stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016, la Commissione esaminerà lo studio nonché la relazione sulla partecipazione dell'Unione all'atto di Ginevra di cui all'articolo sul monitoraggio e la revisione del regolamento relativo all'azione dell'Unione a seguito della sua adesione all'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche, e prenderà in considerazione eventuali azioni successive.

Dichiarazione della Commissione sulla procedura di cui all'articolo 9 bis, paragrafo 3, del regolamento

La Commissione osserva che, sebbene la procedura di cui all'articolo 9 *bis*, paragrafo 3, del regolamento sia una necessità giuridica, data la competenza esclusiva dell'Unione, si può tuttavia affermare che, nel contesto dell'attuale *acquis* dell'UE, un tale intervento da parte della Commissione sarebbe eccezionale e debitamente giustificato. Nel corso delle consultazioni con uno Stato membro, la Commissione farà tutto il possibile per risolvere, di concerto con lo Stato membro, gli eventuali problemi al fine di evitare l'emissione di un parere negativo. La Commissione osserva che un eventuale parere negativo sarebbe notificato per iscritto allo Stato membro interessato e, a norma dell'articolo 296 del TFUE, sarebbe motivato. La Commissione desidera inoltre osservare che un parere negativo non precluderebbe la presentazione di una nuova domanda relativa alla stessa denominazione di origine, se i motivi all'origine del parere negativo sono stati debitamente trattati o non sono più applicabili.

Dichiarazione della Commissione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa all'adesione dell'Unione europea all'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche

La Commissione osserva che l'Unione dispone di una competenza esterna esclusiva in materia di indicazioni geografiche e che aderisce all'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona quale

parte a sé stante. Tale competenza scaturisce dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 25 ottobre 2017 (causa C-389/15- Commissione contro Consiglio). Data la competenza esterna esclusiva dell'Unione, gli Stati membri non possono aderire all'atto di Ginevra a titolo individuale e non dovrebbero più proteggere essi stessi le indicazioni geografiche registrate di recente da paesi terzi che fanno parte del sistema di Lisbona. La Commissione, consapevole delle circostanze eccezionali date dal fatto che sette Stati membri sono Parti dell'accordo di Lisbona da molto tempo, che hanno registrato numerosi diritti di proprietà intellettuale nell'ambito di tale accordo e che è necessario assicurare una transizione agevole, sarebbe stata disposta ad accettare, in via eccezionale, che nel caso specifico la Bulgaria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Francia, l'Ungheria, l'Italia e il Portogallo fossero autorizzati ad aderire all'atto di Ginevra nell'interesse dell'UE.

La Commissione si oppone fermamente alla possibilità avanzata con insistenza dal Consiglio di autorizzare tutti gli Stati membri dell'UE che lo desiderano a ratificare l'atto di Ginevra o ad aderirvi insieme all'Unione, adducendo come motivazione la regolarizzazione dei diritti di voto dell'Unione ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 4, lettera b), punto ii), dell'atto di Ginevra, anziché le circostanze eccezionali descritte sopra.

La Commissione tiene inoltre a rammentare che, poiché l'Unione ha esercitato la propria competenza interna in materia di indicazioni geografiche agricole, gli Stati membri dell'UE non possono disporre di propri sistemi nazionali di protezione delle indicazioni geografiche agricole.

Di conseguenza, la Commissione si riserva il diritto di avvalersi dei mezzi di ricorso disponibili contro la decisione del Consiglio e ritiene comunque che questo caso non possa costituire un precedente per altri accordi internazionali/dell'OMPI vigenti o futuri, in particolare, ma non esclusivamente, qualora l'UE abbia già ratificato per proprio conto accordi internazionali in virtù della sua competenza esclusiva.